



COMUNE DI VILLA D'ALME'

Provincia di Bergamo

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF", PER L'ANNO 2022, PER AGGIORNAMENTO DEGLI SCAGLIONI DI REDDITO IRPEF.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

adunanza **Ordinaria** di **Prima** convocazione - seduta **Pubblica**

L'anno **duemilaventidue**, addì **cinque**, del mese di **aprile**, alle ore 20:45, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Preda Manuel	P	Gotti Kevin	P
Ceruti Valentina	P	Bolognini Claudio	P
Gamba Simone	P	Quarti Loretta	P
Perico Mirko	P	Piazzalunga Bruno	P
Capelli Cristina	P	Viscardi Loredana	P
Capelli Manuel	P	Rota Valentina	A
Insardà Carmen	P		
			presenti: 12
			assenti: 1

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE** sig. Enrico Dott. Comazzi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Manuel Preda - **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva dell'assessore al Bilancio, Claudio Bolognini;

Richiamato il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191", e sue successive modifiche, con il quale è stata istituita, a decorrere dall'1 gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e conferendo ai Comuni la potestà regolamentare di disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale fino ad un massimo di 0,8 punti percentuali nonché di stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Visto che il Consiglio comunale, con propria deliberazione n. 23 del 03/09/2015, ha approvato il Regolamento comunale recante "Disposizioni in materia di addizionale comunale IRPEF" per l'anno 2015, rimasto valido senza modifiche fino ad oggi;

Vista la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di Bilancio 2022), che all'art.1, commi 2, 5 e 7, prevede la modifica del TUIR (D.P.R. n. 917/1986), in particolare la variazione degli scaglioni e delle aliquote IRPEF;

Atteso che l'articolo 1, comma 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, successivamente modificato dall'articolo 13, comma 16 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, consente che i Comuni possano stabilire aliquote dell'addizionale comunale utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale e nel rispetto del principio di progressività;

Considerato quindi che, a seguito della modifica degli scaglioni di reddito introdotta dalla Legge 234/2021, il Comune deve procedere, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, all'adeguamento degli scaglioni dell'addizionale comunale all'IRPEF, al fine di uniformarsi alla nuova articolazione;

Considerato che tale proposta di adeguamento debba:

- a) mantenere in linea con la previsione del bilancio 2022/2024 il gettito atteso dell'addizionale comunale irpef;
- b) mantenere il bilancio di previsione in equilibrio economico e consentire l'attuazione dei programmi e degli obiettivi che l'Amministrazione comunale intende perseguire;
- c) garantire il finanziamento delle spese correnti e il rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti, nonché l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti al Comune secondo criteri che ne permettano il mantenimento secondo adeguati standard qualitativi e quantitativi a favore dei cittadini di Villa d'Almè e in corrispondenza delle risorse che possono essere messe a disposizione;

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra, proporre la seguente modifica all'articolo 1 del vigente Regolamento comunale "Disposizioni in materia di addizionale comunale I.R.P.E.F.", al fine di adeguare gli scaglioni di reddito irpef a quelli in vigore per l'anno 2022, con la conseguente riapprovazione delle aliquote:

ART. 1

(ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F.)

1. Le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni, sono stabilite, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, come di seguito:

<i>Scaglioni di reddito I.R.PE.F. annuo</i>	<i>Aliquota dell'addizionale comunale (punto percentuale)</i>
<i>fino a € 15.000,00</i>	<i>0,74</i>
<i>da € 15.000,01 e fino a € 28.000,00</i>	<i>0,75</i>
<i>da € 28.000,01 e fino a € 50.000,00</i>	<i>0,78</i>
<i>da € 50.000,01</i>	<i>0,80</i>

Atteso che la stima del gettito 2022 emergente dalla specifica applicazione informatica messa a disposizione dal Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - all'indirizzo web https://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/web/guest/ap_home, con le aliquote sopra indicate, mantiene il livello di gettito delle precedenti aliquote salvaguardando in modo adeguato il fabbisogno finanziario corrente del bilancio del Comune, senza alterarne gli equilibri;

Richiamato il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l'articolo 52 *"Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni"*:

1. *Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*

2. *I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi.*

3. *..... omissis.....;*

Visto l'articolo 42, comma 2, lett. f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che attribuisce alla competenza del Consiglio comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi e rilevato, conseguentemente, che vige la competenza residuale della Giunta comunale, ai sensi dell'articolo 48 del medesimo decreto legislativo n. 267/2000, esclusivamente per la modifica delle aliquote/tariffe purché non incidano sulla disciplina generale delle tariffe e sull'ordinamento dei tributi;

Visto l'articolo 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

Fatto presente che il termine di adozione della predetta regolamentazione scade con il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2022 che, a seguito del decreto del Ministero dell'Interno emanato in data 24 dicembre 2021, è stato differito al 31 marzo 2022, autorizzando sino a tale data l'esercizio provvisorio del bilancio stesso ai sensi dell'articolo 163, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, determinando, in ossequio a ciò, il conseguente differimento del termine di approvazione delle modifiche regolamentari e delle aliquote dell'addizionale comunale all'I.R.PE.F.;

Richiamato l'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 4.033 del 28 febbraio 2014 con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica, mediante il Portale del federalismo fiscale, delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), numero 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, depositato agli atti del competente Servizio unitamente alla presente proposta;

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica, e, comportando la presente deliberazione riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione sia economico e finanziaria che patrimoniale dell'ente, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Uditi i seguenti interventi:

- Consigliere Bruno Piazzalunga, del Gruppo "*RinnoviAmo Villa*": "Non si poteva cercare di abbassare le prime 2 voci, fino a 15mila?"
- Assessore Bolognini: "*Il bilancio in questo momento non ce lo permette; bisogna tenere presente che dobbiamo anche fronteggiare l'aumento dei costi energetici*"

Visto l'articolo 42, comma 2, lett. c), del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0 e astenuti n. 3 (Quarti, Piazzalunga e Viscardi), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. per le ragioni e motivazioni in premessa illustrate che qui abbiansi per integralmente trascritte e riportate, l'approvazione della modifica al vigente Regolamento comunale "*Disposizioni in materia di addizionale comunale I.R.PE.F.*", approvato con propria deliberazione n. 23 del 03/09/2015 e composto da n. 1 articolo, sostituendolo integralmente come appresso:

ART. 1

(ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F.)

Le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni, sono stabilite, **con decorrenza dal 1° gennaio 2022**, come di seguito:

<i>Scaglioni di reddito I.R.PE.F. annuo</i>	<i>Aliquota dell'addizionale comunale (punto percentuale)</i>
<i>fino a € 15.000,00</i>	<i>0,74</i>

<i>da € 15.000,01</i>	<i>e fino a € 28.000,00</i>	<i>0,75</i>
<i>da € 28.000,01</i>	<i>e fino a € 50.000,00</i>	<i>0,78</i>
<i>da € 50.000,01</i>		<i>0,80</i>

2. di trasmettere in via telematica per il tramite del portale <https://www.portalefederalismofiscale.gov.it> copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e, comunque, entro i termini di legge;
3. di dare atto che il Responsabile del Servizio Tributi provvederà agli adempimenti consequenziali, ai sensi e per gli effetti degli articoli 107 e 109 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ:

Con separata votazione [favorevoli n. 9, contrari n. 0 e astenuti n. 3 (Quarti, Piazzalunga e Viscardi)], espressa per alzata di mano, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per esigenze operative.

=====

PARERE DI REG. TECNICA TRIBUTI

Il/a sottoscritto/a **rag. Maria Chiara Pinton, Responsabile del Servizio Tributi** esprime **parere Favorevole** in ordine alla **REG. TECNICA TRIBUTI** della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Addì, 27-01-2022

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRIBUTI
(F.to rag. Maria Chiara Pinton)**

=====

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il/a sottoscritto/a **rag. Maria Chiara Pinton, Responsabile del Servizio Finanziario** esprime **parere Favorevole** in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE** della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Addì, 27-01-2022

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(F.to rag. Maria Chiara Pinton)**

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Presidente
F.to Manuel Preda**

**II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Enrico Dott. Comazzi**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

Si certifica che la deliberazione in oggetto viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line di questo Comune e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, fino al **27-04-2022**, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Villa d'Almè, **12-04-2022**

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

Si certifica che la suesposta deliberazione è divenuta esecutiva in data **22-04-2022**:

senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

Villa d'Almè, **26-04-2022**

**II SEGRETARIO COMUNALE
Enrico Dott. Comazzi**
